

# *Radicali Riformatori Presidenzialisti*

*Associazione Politica Radicale*

## **Statuto**

### **Art. 1 – La Associazione.**

1. “Radicali Riformatori Presidenzialisti” è una Associazione Politica Radicale, costituita dagli iscritti all’Associazione stessa, che si propone di promuovere e coordinare le iniziative del "Partito Radicale Transnazionale", del movimento “Radicali italiani” e delle altre associazioni federate al P.R.T., oltre che di perseguire le mozioni politiche approvate dall’Assemblea degli Iscritti.
2. L’Associazione ha sede telematica:...

### **Art. 2 – Gli Iscritti.**

1. Può iscriversi all’Associazione chiunque, senza distinzione di età e di nazionalità, purché sia già iscritto a Radicali Italiani.
2. L’iscrizione è compatibile con qualsiasi appartenenza politica, sociale, confessionale.
3. L’iscrizione si compie con il versamento della quota annuale, che vale da accettazione del presente Statuto.
4. I nominativi degli Iscritti che lo richiedano sono pubblicati sul sito Internet dell’Associazione.

### **Art. 2 bis - I “Soci non iscritti”.**

1. Sono “Soci non iscritti” tutti coloro che, nell’anno in corso, hanno versato la quota associativa, ma non sono iscritti a Radicali Italiani.
2. I “Soci non iscritti”, non hanno diritto di voto ma possono ricoprire cariche non elettive, intervenire liberamente nell’Assemblea, al pari degli Iscritti, ed essere promotori di mozioni.
3. I “Soci non iscritti” diventano Iscritti, assumendone tutti i privilegi, se, nel corso dell’anno, si iscrivono a Radicali Italiani e ne danno comunicazione scritta al Segretario dell’Associazione, coprendo l’eventuale differenza tra la quota di associazione e quella di iscrizione.
5. I nominativi dei “Soci non iscritti” che lo richiedano sono pubblicati sul sito Internet dell’Associazione.

### **Art. 3 – Gli organi.**

1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea degli Iscritti, la Direzione, il Segretario ed il Tesoriere.
2. Il mandato degli organi elettivi si conclude alla data della successiva Assemblea ordinaria degli Iscritti.
3. Le cariche elettive non sono retribuite.

### **Art. 4 – L’Assemblea ordinaria degli Iscritti.**

1. L’Assemblea degli Iscritti è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è costituita da tutti gli Iscritti in regola con le condizioni di cui all’art.2.
2. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ed in forma pubblica una volta all’anno, orientativamente tra novembre e dicembre. L’Assemblea è convocata dal Segretario mediante l’invio (tramite qualsiasi mezzo di comunicazione scritta) dell’ordine del giorno a tutti gli associati, almeno 15 giorni prima dell’incontro.
3. Qualora il Segretario non provveda alla convocazione dell’Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’Assemblea può essere convocata su iniziativa del Tesoriere o da almeno un quinto degli Iscritti, a spese dell’Associazione, secondo le modalità di cui al comma precedente.
4. L’Assemblea, a maggioranza semplice degli Iscritti,
  - approva lo Statuto;
  - stabilisce gli orientamenti e l’indirizzo politico annuale dell’Associazione;
  - approva il bilancio;
  - delibera sulle quote minime di iscrizione e di associazione per l’anno successivo;
  - provvede all’elezione del Segretario e del Tesoriere.

### **Art. 4 bis – L’Assemblea straordinaria degli Iscritti.**

1. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Segretario, d’intesa con il Tesoriere, oppure da un terzo degli Iscritti, da almeno un mese, all’Associazione. Questi devono inviare l’ordine del giorno agli associati almeno 10 giorni prima.

### **Art. 5 – Il Segretario.**

1. Il Segretario è il responsabile politico dell’Associazione, di cui ha anche la rappresentanza legale;
2. adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi dell’Associazione, assicurandone il buon andamento;
3. convoca l’Assemblea degli Iscritti, nomina i membri della direzione e può dare incarico, ad una o più persone, di coordinare specifiche iniziative.

**Art. 6 – Il Tesoriere.**

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa e della politica finanziaria dell'Associazione; presenta all'Assemblea annuale il bilancio dell'Associazione.
2. Le spese per iniziative non previste dalla mozione annuale, ed eccedenti l'ordinaria amministrazione, sono sempre deliberate dal Tesoriere d'intesa con il Segretario.
3. I bilanci dell'Associazione, anche quelli provvisori durante l'anno, sono resi pubblici ed accessibili anche per mezzo dello strumento telematico.

**Art. 7 – La Direzione.**

1. La Direzione collabora con il Segretario e con il Tesoriere nella conduzione politica e nella gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa della Associazione.
2. La Direzione è composta dal Segretario, dal Tesoriere e da tre a sette membri nominati dal Segretario, d'intesa con il Tesoriere, entro il decimo giorno successivo alla chiusura dell'Assemblea ordinaria.
3. Possono essere nominati membri della direzione anche i Soci non iscritti.
4. La Direzione si riunisce periodicamente su iniziativa del Segretario. E' consentita la riunione "virtuale" tramite scambio di e-mail, chat line, video conferenza e qualsiasi altro mezzo consenta una comunicazione veloce e con possibilità di risposte pressoché immediate.
5. Ogni anno i membri della Direzione devono rinnovare la propria quota associativa entro il 15 febbraio, a pena di decadenza.

**Art. 8 – Elezione del Segretario e del Tesoriere.**

1. Per l'elezione del Segretario e del Tesoriere ogni Iscritto, in regola con le condizioni di cui all'art. 2, dispone di un voto; è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. In caso di parità si procede al sorteggio.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea, all'unanimità dei presenti votanti, decida diversamente.
3. E' consentito, qualora predisposto, il voto on-line, il voto elettronico, tramite lettera autografa od e-mail.

**Art. 9 – Modifica dello Statuto.**

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea, con votazioni a maggioranza dei convenuti alla presenza di almeno un terzo degli Iscritti, oppure semplicemente a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, a partire dalla terza convocazione a distanza di almeno cinque giorni dalla precedente.
2. I contrasti nell'interpretazione del presente statuto sono risolti dal Tesoriere.

**Art. 10 – L'Associazione telematica.**

1. Tutti gli atti dell'Associazione saranno messi a disposizione dei soci all'interno del sito web della stessa.
2. Compatibilmente con la predisposizione degli strumenti informatici adeguati, tutti i diritti di associato potranno essere esercitati via internet.

**Art. 11 – Adesione a “Radicali Riformatori Presidenzialisti” di altre associazioni e gruppi.**

1. Altre associazioni e gruppi, che perseguono finalità proprie, possono aderire, in quanto tali, a “Radicali Riformatori Presidenzialisti”. L'adesione non comporta alcuna iscrizione ma implica il versamento di una quota di adesione, decisa dal Tesoriere, e finalizzata all'organizzazione del rapporto di adesione.
2. Il rapporto di adesione deve riguardare uno o più punti del programma politico approvato dall'Assemblea. La richiesta di adesione deve essere presentata in forma scritta al Segretario dell'Associazione, che ne decide l'accoglimento assieme alla Direzione. La richiesta di adesione deve essere rinnovata annualmente.
3. Il soggetto aderente ha diritto di dichiararsi pubblicamente “aderente a Radicali Riformatori Presidenzialisti”, specificando però sempre il tema politico in base al quale l'adesione è stata accolta. Il soggetto aderente ha diritto ad un rappresentante nell'Assemblea, con diritto di voto esclusivamente nelle deliberazioni riguardanti i punti oggetto dell'adesione.

**Art. 12 – Scioglimento e liquidazione.**

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, con votazioni a maggioranza dei presenti alla presenza di almeno due terzi degli Iscritti, oppure semplicemente a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, a partire dalla terza convocazione a distanza di almeno quindici giorni dalla precedente.
2. Nel caso di scioglimento, il Tesoriere ha compito di liquidatore. I beni residui, detratta la somma necessaria a saldare eventuali debiti, saranno versati a Radicali Italiani.